



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE OMOGENEE

**APPROVATO DAL CONSIGLIO METROPOLITANO
CON DELIBERAZIONE N. 51\2015 DEL 30 NOVEMBRE 2015**

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Articolazione del territorio.....	3
Art. 3 - Costituzione delle zone omogenee.....	3
TITOLO II - ORGANI DELLE ZONE OMOGENEE.....	4
Art. 4 - Costituzione degli Organi.....	4
Art. 5 - Assemblea.....	4
Art. 6 - Coordinatore e Vice Coordinatore.....	4
Art. 7 - Conferenza dei Coordinatori delle zone omogenee.....	5
Art. 8 - Procedure di funzionamento degli Organi.....	5
Art. 9 - Organizzazione degli uffici.....	5
TITOLO III - FUNZIONI.....	5
Art. 10 - Competenze delle zone omogenee.....	5
Art. 11 - Funzioni delle zone omogenee.....	6
Art. 13 - Rapporti con altri Enti o Istituzioni.....	6
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	7
Art. 14 - Informazione.....	7
Art. 15 - Entrata in vigore.....	7

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. La Città metropolitana si articola in zone omogenee di ambito sovracomunale, al fine di promuovere l'efficace coordinamento delle politiche pubbliche relative allo svolgimento delle funzioni dei comuni e di quelle disciplinate dallo Statuto.
2. La Città metropolitana persegue, tra i suoi obiettivi, la valorizzazione delle vocazioni del territorio nell'ottica di una promozione del contesto metropolitano nel quadro della competizione internazionale.

Art. 2 - Articolazione del territorio

1. Le zone omogenee sono delimitate secondo caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, economiche e istituzionali tali da farne l'ambito ottimale per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.
2. Le zone omogenee sono caratterizzate da contiguità territoriali, hanno di norma una popolazione non inferiore a 150.000 abitanti e coprono l'intero territorio della Città metropolitana.

Art. 3 - Costituzione delle zone omogenee

1. Il Consiglio metropolitano, svolte apposite consultazioni con i Comuni del territorio metropolitano, approva, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, una proposta di costituzione e delimitazione delle zone omogenee.
2. Tale proposta è presentata alla Regione Lombardia per ottenerne la necessaria intesa. La proposta, con la relativa intesa della Regione Lombardia, viene presentata alla Conferenza metropolitana per il relativo parere vincolante espresso con i voti dei Sindaci che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
3. Acquisito il parere favorevole, il Consiglio metropolitano approva in via definitiva la costituzione delle zone omogenee con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. Qualora, decorsi 60 giorni dall'invio della proposta al Presidente della Giunta regionale, non intervenga l'intesa, la proposta di costituzione di cui al comma 1 è presentata alla Conferenza metropolitana che si esprime con parere adottato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
5. Acquisito il parere favorevole, il Consiglio metropolitano approva in via definitiva la costituzione delle zone omogenee con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti.

6. Le variazioni della composizione delle zone omogenee seguono le procedure previste dai commi precedenti.

TITOLO II ORGANI DELLE ZONE OMOGENEE

Art. 4 - Costituzione degli Organi

1. Sono organi delle zone omogenee: l'Assemblea e il Coordinatore. La prima riunione delle assemblee delle zone omogenee è convocata dal Sindaco metropolitano e deve svolgersi entro 30 giorni dall'avvenuta costituzione, in tale occasione si provvederà all'elezione del Coordinatore.

Art. 5 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei comuni il cui territorio sia compreso nella zona omogenea di riferimento. In caso di assenza o impedimento del Sindaco egli può essere sostituito dal proprio Vice Sindaco o altro amministratore. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo, consultive, propositive e di coordinamento in ordine a questioni di interesse generale attinenti alla programmazione, allo sviluppo, al controllo e all'organizzazione della gestione dei servizi e delle funzioni attribuite, nonché all'individuazione di percorsi di gestione associata di funzioni proprie dei comuni.
2. L'Assemblea esercita funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi della Città metropolitana nell'esercizio delle funzioni che interessano le zone omogenee.
3. L'Assemblea esprime pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che la riguardano specificamente e partecipa alla formazione condivisa del Piano Strategico e del Piano territoriale metropolitano.
4. Ai lavori dell'Assemblea può partecipare il Sindaco metropolitano o un suo delegato.

Art. 6 - Coordinatore e Vice Coordinatore

1. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore sono eletti dall'Assemblea tra i propri componenti nella prima seduta convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano con i voti dei Sindaci che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella zona omogenea e la maggioranza del voto ponderato tra estensione del territorio e popolazione.
2. Il Coordinatore rappresenta la zona nei rapporti con gli altri enti pubblici e con i privati e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla definizione di piani, programmi e progetti a rilevanza zonale.

Art. 7 - Conferenza dei Coordinatori delle zone omogenee

1. È istituita la Conferenza dei Coordinatori delle zone omogenee quale organismo di coordinamento tra le zone e gli organi della Città metropolitana.
2. La Conferenza è composta dai Coordinatori delle zone omogenee e dal Sindaco metropolitano che la convoca almeno due volte all'anno.
3. In seno alla Conferenza sono esaminate le questioni di interesse generale riguardanti le ricadute sulle zone derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza della Città metropolitana, nonché le problematiche legate all'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti o delegati alle zone medesime.

Art. 8 - Procedure di funzionamento degli Organi

1. Le proposte di deliberazione del Consiglio metropolitano, riguardanti specificamente le zone omogenee, vengono obbligatoriamente trasmesse all'Assemblea con adeguato preavviso.
2. L'Assemblea esprime parere con i voti dei Sindaci che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella zona omogenea e la maggioranza del voto ponderato tra estensione del territorio e popolazione.
3. L'Assemblea esprime parere obbligatorio entro il termine di 20 giorni trascorso il quale il parere si intende favorevole.
4. Ove il Consiglio metropolitano intenda discostarsi da tale parere, ne motiva espressamente le ragioni.

Art. 9 - Organizzazione degli uffici

1. La Città metropolitana può esercitare le proprie funzioni amministrative in forma decentrata, mediante l'organizzazione presso le zone omogenee di uffici comuni con le amministrazioni comunali e le unioni di comuni.
2. Nelle zone omogenee possono essere istituiti uffici decentrati polifunzionali per facilitare l'accesso all'insieme dei servizi della Città metropolitana da parte di cittadini, imprese, enti locali e altre formazioni sociali.

TITOLO III FUNZIONI

Art. 10 - Competenze delle zone omogenee

1. Al fine di consentire una efficace partecipazione e condivisione dei comuni al governo della Città metropolitana, le zone omogenee costituiscono articolazione per l'organizzazione in

forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.

2. Le zone omogenee esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano specificatamente e partecipano alla formazione condivisa del Piano strategico e del Piano territoriale metropolitano attraverso specifiche modalità di consultazione.

Art. 11 - Funzioni delle zone omogenee

1. Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco, conferisce specifiche funzioni della Città metropolitana alle zone omogenee per la loro gestione associata tenendo altresì presente le singole specificità territoriali.
2. La deliberazione del Consiglio individua le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto della legge, della contrattazione collettiva e del sistema di relazioni sindacali. Indica altresì la durata dei conferimenti e i compiti di coordinamento e vigilanza riservati alla Città metropolitana.

Art. 12 - Forme associate di svolgimento di funzioni a livello di zone omogenee

1. Ai fini di un'ottimale organizzazione dei servizi sul territorio, la Città metropolitana sostiene e promuove, anche mediante l'impiego di proprie strutture, risorse umane ed economiche, i processi di unione e di fusione tra i comuni delle singole zone omogenee.
2. Favorisce la progressiva aggregazione e semplificazione a livello di zone omogenee delle diverse forme associative tra i comuni, anche attraverso convenzioni tra zone omogenee attigue.
3. Il Piano Strategico, di concerto con le zone omogenee, costituisce atto generale di indirizzo per l'esercizio delle funzioni dei comuni, delle unioni di comuni e delle zone omogenee.
4. La Città metropolitana incentiva anche economicamente l'esercizio congiunto di funzioni da parte di comuni nell'ambito delle zone omogenee.

Art. 13 - Rapporti con altri Enti o Istituzioni

1. Le zone omogenee possono stipulare accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione con altre zone omogenee e altri enti, istituzioni nonchè con le zone dotate di autonomia amministrativa del Comuni capoluogo.
2. A tal fine la Conferenza dei Coordinatori svolge funzioni di coordinamento tra le zone omogenee e gli organi della Città metropolitana.
3. Gli eventuali accordi hanno come obiettivo l'organizzazione e gestione in comune di servizi, la gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
4. Il Coordinatore dell'Assemblea, quando intende stipulare accordi con altre zone omogenee e con altri enti, presenta al Consiglio metropolitano motivata proposta, e ne dà comunicazione

anche alla Conferenza metropolitana.

5. Il Consiglio metropolitano si pronuncia sulla proposta a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Informazione

1. Le zone omogenee hanno il compito di informare la popolazione e gli attori locali della zona stessa circa lo svolgimento delle attività della zona, delle decisioni assunte e dello stato dei rapporti con la Città metropolitana dotandosi, per tale scopo, di una apposita sezione del sito web della Città metropolitana e di altre modalità di comunicazione.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione presso l'albo pretorio.
2. Il presente regolamento è affisso all'albo pretorio di tutti i comuni facenti parte della Città metropolitana ed è pubblicato nel sito informatico della Città metropolitana.